



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 luglio 2020 n.128

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, primo comma, numero 1, della Legge 12 aprile 2007 n.52;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 23 luglio 2020;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

CALENDARIO VENATORIO 2020 – 2021

Art. 1

1. L'esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale.
2. L'esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.).

Art. 2

1. Secondo le disposizioni dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, le linee guida dei calendari venatori dei prossimi esercizi sono quelle indicate dal Piano Faunistico Venatorio in vigore. Anno per anno, su indicazione dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, vengono fissate le singole date di apertura e chiusura dell'esercizio venatorio, tenendo conto, con il fine di evitare picchi di pressione venatoria, dei calendari venatori delle regioni limitrofe.
2. Su basi tecnico-scientifiche rilevate dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, potranno altresì variare, in aumento o in diminuzione rispetto alle prescrizioni riportate nel presente decreto delegato, le specie cacciabili ed il numero dei capi giornalieri prelevabili.

Art. 3

1. L'esercizio venatorio ha inizio il 2 settembre 2020 e termina il 10 febbraio 2021, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera i) del presente decreto delegato.

Art. 4

1. L'esercizio venatorio è regolato come segue:

- a) 2 settembre 2020 apertura della caccia alla selvaggina migratoria;
 - b) 2, 6, 9, 13 settembre 2020 la caccia è consentita alla selvaggina migratoria dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:30, da appostamento (spetto); dalle ore 12:00 alle ore 12:30 e dalle ore 19:30 alle ore 20:00 è consentito l'utilizzo del cane per il recupero della selvaggina migratoria abbattuta.
 - c) 20 settembre 2020 apertura generale della caccia dalle ore 7:00;
 - d) 6 dicembre 2020 ultimo giorno di caccia alla selvaggina stanziale.
2. L'addestramento dei cani è consentito a partire dal 19 agosto 2020 nelle forme, modalità e limiti previsti dall'articolo 11 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98 (nello specifico il 19, 26, 29, 30 agosto ed il 5, 12, 16 settembre 2020).
3. Durante il periodo venatorio è fatto divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana.
4. All'appostamento si dovrà accedere con il fucile scarico e nella custodia.
5. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, fatto salvo ove diversamente indicato.

Art. 5

1. La caccia è consentita:

- a) dal 20 settembre al 30 settembre 2020 alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 7:00;
 - b) dal 3 ottobre al 6 dicembre 2020 alla selvaggina stanziale, esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
 - c) dall' 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 alla selvaggina migratoria 5 giorni alla settimana;
 - d) dall' 1 febbraio al 10 febbraio 2021 limitatamente alle specie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del presente decreto delegato;
 - e) dal 20 settembre 2020 l'esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l'ausilio del cane in numero massimo di n. 2 cani per ogni cacciatore o non più di n. 6 cani segugio. Ogni squadra composta da 2 o 3 cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di 6 cani di qualsiasi razza compresi i meticci.
 - f) dal 7 dicembre 2020 è vietato l'utilizzo del cane da seguita ad eccezione delle battute al cinghiale e alla volpe.
2. Come forma di caccia è sempre vietata la "posta" alla beccaccia.
3. Sono vietati, durante l'esercizio venatorio, l'uso e la detenzione di cartucce con proiettile unico, salvo per la caccia al cinghiale, nonché di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

Art. 6

1. Le specie cacciabili sono le seguenti:

- a) nei giorni 2, 6, 9, 13 settembre 2020: tortora (*Streptopelia turtur*), ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, storno, merlo, colombaccio e piccione torraio (Columba livia var. domestica).
- b) dal 20 settembre al 31 dicembre 2020: frosone, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*), piccione torraio (Columba livia var. domestica), fringuello e verdone;
- c) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020: pispola e allodola;
- d) dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta,

beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia, marzaiola e gallinella d'acqua;

e) dall' 1 febbraio al 10 febbraio 2021: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello e colombaccio;

f) dal 20 settembre al 6 dicembre 2020: fagiano e lepre;

g) dal 20 settembre al 30 settembre: pernice rossa;

h) dal 5 ottobre 2020: chiusura alla femmina del fagiano;

i) dal 24 ottobre 2020 al 30 gennaio 2021 nelle giornate di mercoledì e sabato è consentita la caccia in forma collettiva al cinghiale secondo le disposizioni del Piano pluriennale di gestione faunistico venatoria del cinghiale 2017-2021 (D.D. 19 ottobre 2017 n. 118) e del Piano di prelievo annuale del cinghiale.

l) dal 15 marzo al 15 agosto 2021 è consentita la caccia di selezione al cinghiale secondo le disposizioni del Piano pluriennale di gestione faunistico venatoria del cinghiale 2017-2021 e del Piano di prelievo annuale del cinghiale.

2. In via sperimentale è chiusa la caccia alla starna durante la stagione venatoria 2020-2021.

Art. 7

1. Durante ogni giornata di caccia consentita il cacciatore può abbattere al massimo:

a) due fagiani o un fagiano e una lepre o un fagiano e una pernice rossa o una lepre e una pernice rossa;

b) 10 capi di piccione torraio (Columba livia var. domestica);

c) 30 capi di selvaggina migratoria, di cui non più di 20 capi per ogni singola specie, ad eccezione di pispola e tordo sassello consentito nel numero massimo di 15 capi; tortora (Streptopelia turtur) e quaglia consentito nel numero massimo di 10 capi; storno e fringuello consentito nel numero massimo di 30 capi;

d) 2 capi di beccaccia.

e) per il periodo dall' 1 febbraio al 10 febbraio 2021 per la specie colombaccio 3 capi al giorno.

Art. 8

1. Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia.

2. La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell'apposita casella al momento dell'abbattimento, mentre se viene depositata il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato.

3. La selvaggina migratoria deve essere segnata sull'apposito tesserino al termine dell'azione di caccia, da intendersi il recarsi presso la propria abitazione. In ogni caso la selvaggina migratoria deve essere sempre segnata sul tesserino venatorio, negli appositi spazi, in due momenti, il primo entro le ore 12:00 (indicando il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti sino alle ore 12:00) ed il secondo a fine giornata (indicando il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dalle ore 12:00 sino a fine giornata).

Art. 9

1. Anche per la stagione venatoria 2020 - 2021 viene adottata la scheda di statistica del prelievo venatorio conforme al modello Allegato "A" al presente decreto delegato.

2. Al termine di ogni giornata di caccia il cacciatore deve indicare il numero di capi prelevati per ogni singola specie indicata sulla scheda.

3. La scheda di statistica del prelievo venatorio deve essere riconsegnata, debitamente compilata a cura del cacciatore, alla F.S.d.C. unitamente al Tesserino Venatorio, entro il 28 febbraio 2021.

Art. 10

1. La mancata osservanza delle norme sulla caccia durante lo svolgimento dell'esercizio venatorio comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 117.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 luglio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

p.IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Gatti

